

Automobile Club d'Italia



Automobile Club d'Italia  
Protocollo Uscita  
050/0005048/09  
Data 03/04/2009

DIREZIONE CENTRALE  
SERVIZI DELEGATI  
Ufficio Normativa e Controllo  
FZ/EM

Sigg. DIRETTORI  
UFFICI PROVINCIALI A.C.I.

e p.c. Sigg. DIRETTORI REGIONALI

Sigg. DIRETTORI  
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

MINISTERO DEI TRASPORTI  
Dipartimento per i Trasporti Terrestri  
Direzione Generale per la Motorizzazione  
Via G. Caraci, 36  
00157 ROMA RM

UNIONE PROVINCE D'ITALIA  
P.zza Cardelli, 4  
00186 ROMA RM

UNASCA  
P.zza G. Marconi, 25  
00144 ROMA RM

CONFEDERTAAI  
Via Laurentina, 569  
00143 ROMA RM

A.R.C.A.  
Via Argine, 487  
00147 NAPOLI NA

A.N.D.A.C.  
Via di Monteverde, 86  
00100 ROMA RM

A.I.D.A.C.  
Via Licio Stolone, 142  
00100 ROMA RM

FEDERAICPA  
Via Nomentana, 248  
00162 ROMA RM

U.N.R.A.E.  
Via Abruzzi, 25  
00187 ROMA RM

A.N.F.I.A.  
Corso Galileo Ferraris, 61  
10128 TORINO



OGGETTO: Conversione in legge n.33 del 9.4.09, con modificazioni, del d.l. 5/2009 "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".

Chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di ecoincentivi 2009 e precisazioni rispetto alla circolare DSD n.1940/09 del 13.2.09.

Il decreto legge n. 5/2009 è stato convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 (S.O. n.49 della G. U. n. 85 dell'11 aprile 2009).

Le novità rispetto al testo originario riguardano i seguenti punti:

- i motocicli acquistati con contestuale rottamazione con una cilindrata fino a 400 c.c., **non devono essere di potenza superiore a 60 KW.**
- Tra la documentazione da allegare alla formalità PRA, si prevede, nel nuovo testo, la consegna da parte del venditore della *copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione*. Trattasi di un'impresione del legislatore, posto che tale documento (previsto dall' art.5 del D.Lgs.209/2003) è stato superato dalla normativa vigente (D.Lgs.149/2006) che prevede, sia da parte del concessionario che del demolitore autorizzato, **il rilascio del certificato di rottamazione**. Come indicato nella scheda informativa n. 43 del 2006, per semplificare le modalità operative, continua ad essere richiesto tale documento anche per i veicoli non ricompresi nel citato decreto legislativo n.209, che prevede un certificato di consegna, secondo quanto previsto dall'art.231, comma 4, del D.Lgs152/2006.
- Il contributo previsto per le installazioni di impianti a GPL o metano, è stato limitato sui veicoli di categoria **Euro "0", Euro "1" ed Euro "2"**.

#### **Chiarimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, con nota del 19.3.2009 prot. n. 8344/2009 (prot.DSD n.3831/09 del 26.3.09) ha fornito dei chiarimenti a seguito di vari quesiti posti sull'applicazione degli ecoincentivi 2009.

Come anticipato nella circolare DSD n 1940/09 del 13.02.09, il MEF ha confermato *"che in materia di applicazione degli ecoincentivi 2009, si ritengono validi ed adeguati i chiarimenti forniti con nota n.1376 del 13.2.07 e risoluzione n.8 del 21 marzo 2008, in quanto le nuove fattispecie sono identiche a quelle previste dalle precedenti disposizioni, salvo alcune modifiche riguardanti l'ammontare del contributo e l'estensione della categoria dei veicoli idonei ad essere avviati alla rottamazione"*.



Di conseguenza, si ricorda che, in caso di rottamazione da parte di eredi di veicoli intestati a soggetti defunti, l'apertura della successione deve risalire **al massimo al 3 ottobre 2006**.

Al contrario, in caso di rottamazione avvenuta in epoca anteriore all'acquisto del veicolo nuovo, è stato precisato espressamente che la rottamazione del vecchio veicolo e l'acquisto del nuovo si devono realizzare nel periodo previsto dalla norma in oggetto, **cioè dal 7 febbraio al 31 dicembre 2009**.

Il MEF conferma, inoltre, l'obbligo di richiedere il riconoscimento degli ecoincentivi esclusivamente al momento dell'espletamento delle formalità previste (immatricolazione/iscrizione)

La richiesta successiva dei benefici di legge, corredata da una copia della documentazione richiesta dalla normativa, è prevista **unicamente per sanare le formalità basate su contratti stipulati nel periodo 7-10 febbraio 2009**.

Infatti, i soggetti che hanno acquistato il nuovo veicolo nel periodo compreso tra il 7 febbraio e l'11 febbraio 2009, non sono stati nelle condizioni di effettuare la prevista richiesta dei contributi in modo contestuale alla presentazione della formalità al PRA perché il decreto, pubblicato l'11 febbraio ha stabilito l'entrata in vigore delle agevolazioni da applicare ai contratti effettuati dal giorno 7 febbraio.

### **Autovetture "super" ecologiche - chiarimenti**

Si riporta di seguito il paragrafo relativo alle autovetture "super" ecologiche, di cui alla circolare DSD n.1940/09 del 13.2.09, con evidenza, in carattere grassetto, di quanto modificato.

"In base all'art.1, commi 228 e 229 della L.296/2009, per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, del motore a gas metano, nonché con alimentazione elettrica o a idrogeno, o a GPL, è concesso per gli acquisti concessi a contratti stipulati fino al 31.12.2009 (con immatricolazione effettuata entro il 31.03.2010) un contributo di € 1.500,00.

Tale contributo è aumentato di ulteriori € 500,00, qualora l'autovettura nuova abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.

Il D.L.5/09 ha confermato i benefici sopra descritti di cui ai commi 228 e 229 della L.296/2006 prevedendo, inoltre, un contributo aggiuntivo di € 1.500,00 per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore con alimentazione, esclusiva o doppia, del motore a gas metano, nonché con alimentazione elettrica o ad idrogeno nel caso in cui il veicolo acquistato abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro.

Automobile Club d'Italia



**Si evidenzia che da tale contributo aggiuntivo sono esclusi i veicoli con alimentazione, esclusiva o doppia a GPL, per i quali restano comunque confermati i benefici di cui ai commi 228/229 della L.296/2006.**

Le suddette agevolazioni sono cumulabili, qualora ne ricorrano le condizioni, con quelle per la rottamazione di cui al paragrafo "Autovetture" della circolare DSD n.1940/09 del 13.2.09."

Si allegano, aggiornati secondo la vigente normativa, i fac-simili delle dichiarazioni sostitutive, già inviate con la circ. circolare DSD n.1940/09 del 13.2.09, elaborate secondo una più razionale versione grafica (all.1-2-3), e le dichiarazioni liberatorie del coerede e del contestatario (all. A e B), la dichiarazione di consegna del veicolo (all. C), già inviate a suo tempo con la circolare DSD n. 3224 del 28.2.07.

Si allega, altresì, lo schema riepilogativo delle modalità operative per l'inserimento a procedura delle richieste di ecoincentivo.

Per gli aspetti giuridici, eventuali chiarimenti possono essere rivolti alla d.ssa Francesca Zampa, dirigente dell'Ufficio Normativa e Controllo, mentre per gli aspetti operativi-funzionali occorre rivolgersi al Dr. Giorgio Brandi, dirigente dell'Ufficio Servizi PRA, ai consueti numeri telefonici reperibili sul Portale della Comunicazione Interna.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Vincenzo Pensa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'V. Pensa', written over the printed name.